

Interventi a supporto delle scelte urbanistiche

7.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

In un'ottica di tutela e pianificazione del territorio atta a superare la fase iniziale di pronto intervento conseguente al fenomeno alluvionale, la Direzione Regionale Servizi tecnici di Prevenzione individuava le norme specifiche da applicare in corrispondenza dei territori colpiti dalle calamità naturali.

La prima di queste norme concerne l'applicazione dell'articolo 7 ter della L.R. n. 38 del 29 giugno 1978, avente l'obiettivo di verificare il rilascio di concessioni edilizie in relazione alle condizioni di rischio idrogeologico del sito interessato; se ne riporta il testo nel seguito.

L.R. 38/78 e s.m.i. - art. 7 ter

Nelle zone ove siano individuati, a cura dei Servizi Tecnici Regionali, territori di natura instabile o che comunque presentino rischio geologico per l'insediamento di abitati, ogni provvedimento di concessione edilizia o il mantenimento in essere di concessione edilizia rilasciata prima dell'evento calamitoso, è sottoposto al parere del Comitato Regionale Opere Pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale.

La seconda concerne l'applicazione dell'articolo 9 bis della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni, il cui testo si riporta nel seguito.

L.R. 56/77 e s.m.i. - art. 9 bis Dissesti e calamità naturali

1) *La Giunta Regionale, nel rispetto delle norme statali vigenti, può adottare i provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree colpite da calamità naturali riconosciute gravi ai sensi dell'art. 9 della L.R. 29 giugno 1978, n. 38, e nelle aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe e di alluvioni o che, comunque, presentino caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti, delimitate con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, anche sulla scorta delle indagini e degli studi del Servizio Geologico Regionale e sentito il Comune interessato.*

2) *I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino all'adozione del Piano Territoriale, oppure del Piano Regolatore Generale, elaborati o modificati tenendo conto della calamità natu-*

rale, del dissesto e del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre i termini dell'art. 58 ultimo comma.

In aggiunta alla normativa regionale vigente già anteriormente agli eventi alluvionali del 1993 e del 1994 (L.R. 38/77 e L.R. 56/77), per quanto riguarda gli approfondimenti volti a migliorare le valutazioni della pericolosità dei territori, notevole importanza rivestono le nuove norme introdotte dall'Autorità di Bacino del Fiume Po. Infatti, nel periodo immediatamente successivo all'evento del novembre 1994, venivano applicate una serie misure temporanee di salvaguardia con l'adozione del "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione" (noto più brevemente come "P.S. 45") adottato con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10 del 10 maggio 1995. Tale Piano è stato elaborato con l'obiettivo di:

– «fornire alle Amministrazioni competenti i riferimenti necessari a realizzare le opere di ricostruzione e di ripristino in un quadro coerente, nel suo complesso, con gli indirizzi della pianificazione di bacino»

– «definire, ad un primo livello, le condizioni di assetto idrogeologico del bacino che consentano di definire gli interventi più urgenti relativi alla difesa del suolo che non hanno un carattere puntuale ma un significato alla scala di bacino»

– «definire gli indirizzi di compatibilità con l'assetto idrogeologico del bacino per le altre opere di ricostruzione».

L'efficacia delle misure di salvaguardia del P.S. 45 si produce comunque per un periodo non superiore ai tre anni dalla data di entrata in vigore della sopracitata deliberazione n. 10/95.

Successivamente, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, con le deliberazioni del Comitato Istituzionale rispettivamente n. 1 del 5-2-1996 e n. 26 del 11-12-1997 adottava il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (noto più brevemente come "P.S.F.F."), predisposto ai sensi dell'art.17 della Legge 183/89. Il P.S.F.F. è stato approvato con D.P.C.M. del 24-7-98.

Il P.S.F.F. rappresenta lo «strumento per la delimitazione della regione fluviale, funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vin-

coli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (a fini insediativi, agricoli e industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali».

In corso di avanzato allestimento da parte della medesima Autorità di Bacino è inoltre il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (noto più brevemente come P.A.I.).

Il P.A.I. persegue l'obiettivo di «*garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi*».

Inoltre in data 8 maggio 1996 è stata emanata la Circolare del Presidente della Giunta Regionale (C.P.G.R.) n. 7/LAP, concernente le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 56/77. Con questa circolare si intende individuare «*uno strumento di lavoro di costante riferimento di criteri ed indirizzi per la componente geologica nella pianificazione territoriale*» richiamando «*l'importanza dell'azione di prevenzione del rischio esercitata dai Comuni della Regione, attraverso l'adozione, negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, degli elaborati geologici (relazione e cartografie), quali indispensabili conoscenze propedeutiche a tutti i livelli del processo di pianificazione, in grado di guidare le successive scelte urbanistiche*».

La principale innovazione fornita dall'introduzione della C.P.G.R. n. 7/LAP consiste nella realizzazione della «*Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*», che prevede una zonizzazione dell'intero territorio comunale distinta per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica. La stessa cartografia, inoltre, deve riportare anche la descrizione della propensione all'uso urbanistico dei settori omogeneamente distinti secondo tre classi di idoneità. La Circolare richiede in sostanza l'applicazione di un nuovo e più efficace standard di lavoro volto ad una reale prevenzione del rischio geologico.

7.2. LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PREVISTI DALL'ART. 9 BIS DELLA L.R. N. 56 DEL 5 DICEMBRE 1977

Per mezzo della L.R. n. 50 del 20-5-80 fu introdotto nella legge urbanistica della Regione Piemonte n. 56 «*Tutela ed uso del suolo*» l'articolo 9 bis. Ciò avvenne per consentire l'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dei P.R.G.C., previsti dall'articolo n. 9 della medesima legge, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale e naturale.

Il primo testo dell'articolo 9 bis (nella formulazione della L.R. n. 50/80) prevedeva che l'applicazione avvenisse con Deliberazione della Giunta Regionale sulla base di indagini e studi del Servizio Geologico Regionale.

La successiva ed attuale formulazione (introdotta con LL.RR. 61-62/84) ha previsto che l'articolo 9 bis venisse applicato su porzioni di territorio delimitate con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentendo anche i comuni interessati. Tale formulazione prevede:

- l'invio alle amministrazioni comunali di una proposta di perimetrazione delle aree da sottoporre a revisione del Piano Regolatore Generale
- eventuali controproposte formulate dalle amministrazioni comunali e condivise dalla Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione
- l'adozione di provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione degli strumenti urbanistici vigenti, mediante deliberazione della Giunta Regionale
- il superamento di tali provvedimenti con la riformulazione e l'adozione di un nuovo strumento urbanistico che dovrà individuare, attraverso cartografie tematiche e di dissesti, le diverse classi di pericolosità del territorio, normandone, di conseguenza, la propensione all'edificabilità.

7.3. L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PREVISTI DALL'ART. 9 BIS A SEGUITO DEI FENOMENI ALLUVIONALI:

- settembre-ottobre 1993

La normativa relativa ai provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione degli strumenti urbanistici vigenti è stata applicata, per la prima volta su un considerevole numero di comuni, a seguito dell'evento alluvionale del settembre-ottobre del 1993, che ha interessato il Piemonte Nordoccidentale e Sudorientale (Regione Piemonte, *Gli eventi alluvionali del settembre-ottobre 1993 in Piemonte*, Torino 1996).

In seguito alle analisi effettuate dalla Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, sono stati individuati 16 Comuni da sottoporre alle misure di salvaguardia. L'elenco di tali comuni, suddivisi per provincia, è riportato nella tabella 1.

- novembre 1994

Degli oltre 750 comuni coinvolti dal fenomeno alluvionale del novembre 1994, 197 venivano dichiarati gravemente colpiti dai DD.P.C.M. del 26-11-94 e 29-11-94; per questi ultimi si è avviata la procedura di verifica finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 9 bis della L.R. 56/77 (vedi tab. 2).

L'analisi più approfondita di quanto avvenuto ha successivamente consentito di accertare che per alcuni comuni non era necessario avviare tale procedura, in quanto questi territori risultavano già tutelati dai vincoli contenuti negli strumenti urbanistici vigenti o,

Tabella 1.

Provincia di TORINO	Provincia di ALESSANDRIA	Provincia di ASTI	Provincia di VERCELLI	Provincia di VERBANIA
Groscavallo	Albera Ligure	Mombaldone	Alagna	Macugnaga
Ingria	Cabella Ligure	Monastero Bormida	Riva Valdobbia	
Pont Canavese	Cantalupo Ligure	Roccoverano		
Ronco Canavese	Mongiardino Ligure			
Valprato Soana	Roccaforte Ligure			

in altri casi, le problematiche di carattere geologico non erano di gravità tale da richiedere misure di salvaguardia. Inoltre, la proficua azione di concertazione tra la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione e le Amministrazioni Comunali ha indotto numerosi Comuni ad una revisione spontanea dei piani regolatori vigenti (le procedure da attuarsi a tal fine sono state definite dalla D.G.R. n. 58-41755 del 19 dicembre 1994). Ciò, peraltro, evidenziando un notevole senso di responsabilità, ha notevolmente contribuito ad alleggerire l'azione impositiva dei disposti dell'articolo 9 bis della L.R. 56/77. Appare significativo ricordare che un Comune, sebbene non incluso negli elenchi riportati dai DD.P.C.M., ha volontariamente adeguato il proprio strumento urbanistico a quanto richiesto dalla già menzionata C.P.G.R. n. 7/LAP.

La procedura per l'applicazione dei provvedimenti cautelari è stata quindi avviata, sul territorio di 138 Comuni degli iniziali 197, nel periodo compreso tra l'aprile ed il giugno del 1995. Tale procedura ha avuto inizio con la trasmissione ai Comuni delle proposte di perimetrazione dei territori da tutelare, rispetto alle quali gran parte delle Amministrazioni interessate ha inviato la propria controproposta.

Il Consiglio Regionale, con la Deliberazione n. 261-10814 del 9 luglio 1996, individuava intanto una serie di criteri guida per l'applicazione dei provvedimenti, tenendo conto delle misure di salvaguardia già previste dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'opera di verifica attuata dai competenti Settori di Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico sulle varianti dei piani regolatori.

Venivano pertanto individuati alcuni Comuni per i quali la procedura già avviata veniva interrotta, non avendo più ragione di sussistere i provvedimenti previsti. Nel frattempo si erano verificate infatti le seguenti situazioni:

- Comuni i cui territori venivano interessati dai provvedimenti posti in essere dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con l'adozione dei già menzionati P.S. 45 e P.S.F.F.

- Comuni che avevano avviato l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici secondo le indicazioni della già menzionata D.G.R. n. 58-41755.

Nel periodo compreso tra il gennaio ed il giugno 1997 è infine avvenuta l'applicazione definitiva dell'articolo 9 bis su 95 comuni suddivisi tra le provincie di Torino (10 comuni), Cuneo (63 comuni), Vercelli (3 comuni), Asti (10 comuni), Biella (1 comune),




Fig. 1. In alto: stralcio fuori scala di tavola tematica di sintesi allegata alla delibera di applicazione dell'articolo 9 bis della L.R. 56/77 inviata al Comune di Bossolasco. In basso: stralcio fuori scala della "Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfológica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica", allestita secondo i disposti della C.P.G.R. dell'8 maggio 1996 n. 7/LAP ed allegata alla Variante al P.R.G.I. a seguito applicazione art. 9 bis - Comune di Bossolasco (G. Galliano, 1998). Base topografica: C.T.R. scala 1:10000 sez. n. 211050 "Bossolasco".

LEGENDA. A: Area esclusa dall'applicazione dell'art. 9 bis - L.R. 56/77; B: Classe II "Porzioni di territorio a moderata pericolosità geomorfologica"; C: Classe IIIa "Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici, geologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti"; D: Classe IIIb "Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente".

Alessandria (8 comuni). L'applicazione è avvenuta mediante specifiche Deliberazioni della Giunta Regionale inviate ai comuni interessati, alle quali sono state allegate:

- una cartografia con indicazione degli ambiti di territorio da sottoporre ai provvedimenti di inibizione urbanistica (Fig. 1)

- una nota tecnica indicante i tipi di intervento ammessi, in relazione alla diversa tipologia dei fenomeni di dissesto geologico avvenuti

La quasi totalità dei comuni ha dato immediatamente corso alla revisione dei piani regolatori vigenti, favorita dalla L.R. n. 24 del 30-4-96 "*Sostegno finanziario per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica*". La formulazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali a seguito dell'applicazione dell'articolo 9 bis avviene sulla base dei disposti della Circolare P.G.R. n. 7/LAP e segue l'iter procedurale stabilito dalla D.G.R. n. 23-24167 del 16-3-98.

L'attività della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione si è svolta in tutte le fasi dell'iter procedurale sopra descritto (visualizzato per chiarezza nel diagramma di Fig. 2):

- incontri di concertazione con i tecnici delle amministrazioni interessate

- valutazione delle controproposte eventualmente formulate dai comuni (in considerazione delle quali l'iniziale proposta di applicazione delle misure di salvaguardia è stata in molti casi ridotta territorialmente)

- assistenza per gli studi relativi alle varianti sugli strumenti urbanistici, sia precedentemente che a seguito dell'applicazione dell'articolo 9 bis.

- luglio 1996

In seguito all'evento alluvionale del luglio 1996 si sono resi necessari interventi di somma urgenza a favore di cinque Comuni (Baveno, Gravellona Toce, Omegna, Verbania e Pettenasco), individuati con D.G.R. n. 2-10512 dell'11-7-96 e n. 160-10674 del 15-7-96.

L'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2456 del 5 agosto 1996 ha considerato gravemente danneggiati sette comuni nel territorio delle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara: i cinque sopraelencati nonché i Comuni di S. Bernardino Verbania e Cossogno.

Per quanto concerne le procedure di pianificazione territoriale si è svolta un'azione più rapida rispetto a quanto avvenuto a seguito degli eventi del 1993 e del 1994.

Tale azione ha portato i Comuni di Omegna e di

Pettenasco alla revisione spontanea del proprio piano regolatore e ha condotto all'applicazione dell'articolo 9 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. su parte dei territori dei Comuni di Baveno, Gravellona Toce e Verbania.

Anche se la limitata estensione dell'area colpita ha facilitato ed accelerato le diverse fasi dell'intervento, la rapidità è stata determinata dalla disponibilità di procedure già collaudate dagli eventi alluvionali del 1993 e 1994, di personale qualificato (la Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione ha costituito un apposito gruppo di lavoro formato da nove geologi e tre ingegneri) nonché dalla predisposizione in tempi rapidi di strumenti decisionali da parte degli organi statali (Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2456 del 5 agosto 1996).

Anche in questa occasione tuttavia, si sono rilevate alcune criticità di carattere normativo e gestionale, per le quali sarà importante trovare adeguate soluzioni. In particolare sarà necessario rivedere le norme sulla gestione delle concessioni edilizie in essere o da rilasciare da parte dei comuni (Articolo 7 ter della L.R. 38/78) e sulla revisione dei piani regolatori (L.R. 56/77). Quest'ultimo problema dovrà essere strettamente correlato al ristoro dei danni sia pubblici che privati ed al divieto di ricostruzione delle aree a rischio.

7.4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Lo studio dei dissesti di tipo geologico dimostra che essi tendono a ripetersi con caratteristiche analoghe in epoche diverse, presentando cioè un carattere di ripetitività legato al manifestarsi di tipo ciclico degli eventi alluvionali.

I provvedimenti cautelari di inibizione degli strumenti urbanistici espressi dall'articolo 9 bis della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 rappresentano pertanto la necessità di verificare la possibilità o meno di procedere alla realizzazione di nuovi edifici nei territori colpiti da calamità naturali, proponendo su di un piano normativo un necessario atteggiamento di prudenza, troppo spesso trascurato in favore di utilizzi del territorio errati ma apparentemente irrinunciabili.

Tuttavia solo privilegiando un'azione preventiva di pianificazione si potrà abbandonare la filosofia corrente della difesa ad oltranza di situazioni estremamente critiche dal punto di vista del rischio idrogeologico.

Tab. 2. I 197 comuni del Piemonte dichiarati colpiti ai sensi dei DD.P.C.M. del 26.11.94 e 29.11.94; la colorazione consente di collocare ogni comune entro il diagramma di flusso della figura seguente.

PROVINCIA DI CUNEO							
1	Alba	27	Clavesana	53	Monasterolo Casotto	79	Rocca Ciglié
2	Albaretto Torre	28	Cortemilia	54	Monchiero	80	Roccaforte Mondovì
3	Arguello	29	Cossano Belbo	55	Monesiglio	81	Rocchetta Belbo
4	Bagnasco	30	Cravanzana	56	Monforte d'Alba	82	Roddi
5	Barolo	31	Diano d'Alba	57	Montaldo Mondovì	83	Roddino
6	Bastia Mondovì	32	Dogliani	58	Montelupo Albese	84	Rodello
7	Belvedere Langhe	33	Farigliano	59	Monteu Roero	85	Sale Langhe
8	Benevello	34	Feisoglio	60	Montezemolo	86	Sale San Giovanni
9	Bergolo	35	Frabosa Soprana	61	Murazzano	87	Saliceto
10	Bonvicino	36	Frabosa Sottana	62	Narzole	88	S. Benedetto Belbo
11	Borgomale	37	Gareggio	63	Neive	89	S. Michele Mondovì
12	Bosia	38	Gorzegno	64	Naviglie	90	S. Stefano Belbo
13	Bossolasco	39	Gottasecca	65	Niella Belbo	91	S. Stefano Roero
14	Camerana	40	Govone	66	Niella Tanaro	92	Scagnello
15	Canale	41	Grinzane Cavour	67	Nucetto	93	Serravalle Langhe
16	Caprauna	42	Guarene	68	Ormea	94	Sinio
17	Castagnito	43	Igliano	69	Pamparato	95	Somano
18	Castelletto Uzzone	44	Lequio Berria	70	Paroldo	96	Torre Bormida
19	Castellinaldo	45	Lequio Tanaro	71	Perletto	97	Torre Mondovì
20	Castellino Tanaro	46	Leseugno	72	Pezzolo Valle Uzzone	98	Torresina
21	Castino	47	Levice	73	Piozzo	99	Treiso
22	Cerretto Langhe	48	Lisio	74	Priero	100	Trezzo Tinella
23	Ceva	49	Mango	75	Priola	101	Verduno
24	Cherasco	50	Marsaglia	76	Prunetto	102	Veza d'Alba
25	Ciglié	51	Mombarcaro	77	Roascio	103	Vicoforte
26	Cissone	52	Mombasiglio	78	Roburent	104	Viola
PROVINCIA DI TORINO							
1	Andrate	10	Corio	19	Loranzé	28	Pratiglione
2	Borgofranco	11	Cumiana	20	Lugnacco	29	Rocca Canavese
3	Brandizzo	12	Druento	21	Moncalieri	30	S. Mauro Torinese
4	Brosso	13	Forno Canavese	22	Moriondo Torinese	31	S. Raffaele Cimena
5	Burolo	14	Giaveno	23	Palazzo Canavese	32	Santena
6	Chiaverano	15	Lauriano	24	Perosa Canavese	33	Tavagnasco
7	Chivasso	16	Leinì	25	Piverone	34	Venaria Reale
8	Coassolo	17	Lessolo	26	Poirino	35	Volpiano
9	Colleretto Giacosa	18	Levone	27	Prascorsano	(*)	Volvera
PROVINCIA DI ASTI							
1	Asti	7	Castelnuovo Belbo	13	Isola d'Asti	19	Rocchetta Tanaro
2	Bubbio	8	Cerro Tanaro	14	Loazzolo	20	S. Damiano d'Asti
3	Calamdrana	9	Cessole	15	Monastero Bormida	21	S. Giorgio Scarampi
4	Canelli	10	Cisterna d'Asti	16	Nizza Monferrato	22	Serole
5	Castagnole delle Lanze	11	Costigliole d'Asti	17	Olmo Gentile	23	Vesime
6	Castello di Annone	12	Incisa Scapaccino	18	Roccaverano	24	Villanova d'Asti
PROVINCIA DI ALESSANDRIA							
1	Alessandria	7	Camino	13	Isola Sant'Antonio	19	Prasco
2	Acqui Terme	8	Casale Monferrato	14	Masio	20	Quattordio
3	Alluvioni Cambiò	9	Coniolo	15	Morano sul Po	21	Sale
4	Balzola	10	Felizzano	16	Oviglio	22	Solero
5	Bergamasco	11	Gabiano	17	Pietramarazzi	23	Villanova Monferrato
6	Bozzole	12	Guazzora	18	Piovera	24	Visone
PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI							
1	Crescentino	4	Mongrando	7	Saluggia	10	Varallo Sesia
2	Donato	5	Netro	8	Serravalle Sesia		
3	Graglia	6	Palazzolo Vercellese	9	Trino		

(*) Non incluso nei suindicati DD.P.C.M.; in seguito adesione spontanea alla revisione dello strumento urbanistico.




Fig. 2. Il diagramma di flusso illustra sinteticamente la procedura di applicazione dell'art. 9 bis in Piemonte a seguito del fenomeno alluvionale del novembre 1994.

(*) Il Comune di Volvera (TO) aderisce spontaneamente alla medesima procedura di revisione dello strumento urbanistico ma non fa parte degli elenchi di cui ai DD.P.C.M. del 26.11.94 e 29.11.94.